

ANAGRAFICA APPALTATORE

Ragione sociale:

Indirizzo:

P.Iva/C.f.:

PEC:

Nome e Cognome del legale rappresentante:

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI SERVIZI

1. Clausole generali

Il contratto si intende concluso esclusivamente con la sottoscrizione e la restituzione a Bi.P.Ca. dell'ordine ed è soggetto alle condizioni e termini che seguono, ove non espressamente derogati.

Le condizioni di contratto eventualmente inviate a Bi.P.Ca. dall'appaltatore non saranno accettate, né ritenute vincolanti, se non espressamente sottoscritte dalla stessa.

Tutti i documenti/offerte citati nell'ordine costituiscono parte integrante del medesimo.

Copia per conferma dell'ordine dovrà essere restituita timbrata, controfirmata e datata per accettazione dall'appaltatore. Il numero dell'ordine e se presente il riferimento progetto dovranno essere riportati su tutte le fatture ed i documenti di trasporto emessi dall'appaltatore.

Bi.P.Ca. si riserva la facoltà di comunicare eventuali modifiche al contenuto dell'ordine entro dieci giorni dall'invio del medesimo. Qualora non espressamente rifiutate dal fornitore nei successivi cinque giorni, le modifiche si intenderanno accettate. In caso di rifiuto delle modifiche da parte dall'appaltato, l'ordine risulterà improduttivo di effetti.

2. Corrispettivi

Tutti i corrispettivi sono fissi. L'adeguamento automatico ad eventuali indici di rivalutazione potrà essere concordato solo previa richiesta scritta dell'appaltatore.

Eventuali variazioni di corrispettivo dovute ad aumenti/variazioni di costo o del servizio avranno effetto solo se preventivamente comunicate dall'appaltatore, adeguatamente documentate ed accettate per iscritto da Bi.P.Ca.

3. Fatturazione

L'appaltatore potrà emettere le fatture solamente al termine del servizio o alle diverse scadenze eventualmente stabilite nell'ordine.

Tutte le fatture dovranno essere inviate agli uffici di Bi.P.Ca. e così intestate:

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a.

Via Ribes, n. 5

1

FIRMA

DATA



10010 Colletterto Giacosa (TO)

Partita IVA 06608260011

Le voci delle fatture dovranno essere corrispondenti ai dettagli dell'ordine, ossia numero d'ordine, descrizione delle attività, costo unitario, ecc.

L'appaltatore sarà tenuto a fornire le coordinate bancarie per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Condizioni di pagamento

Salvo diversa specificazione riportata nel ordine, tutti i pagamenti sono a 60 giorni f.m.d.f. tramite bonifico bancario.

Il pagamento è subordinato al ricevimento della copia dell'ordine controfirmata come indicato al precedente punto 1, della relativa fattura, di tutte le certificazioni e documentazioni previste, nonché all'esito positivo dell'eventuale collaudo ed all'accettazione di Bi.P.Ca. nel caso la specificità dell'ordine lo richieda.

Il pagamento è inoltre subordinato, come specificato al successivo art. 12,

- All'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi retributivi, fiscali nonché relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori nei confronti del proprio personale;
- All'avvenuto adempimento, da parte degli eventuali subappaltatori, degli obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali nei confronti del loro personale, nonché all'avvenuto pagamento, da parte dell'appaltatore, dell'attività svolta dai subappaltatori alla data di emissione della fattura.

5. Condizioni di svolgimento del servizio

I rischi e le spese di esecuzione dell'ordine, ivi comprese quelle di imballo, trasporto, consegna e scarico di eventuali materiali utilizzati, sono interamente a carico dell'appaltatore.


L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata, ove non diversamente specificato, presso la sede del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a., in Colletterto Giacosa, via Ribes, 5. Il luogo di esecuzione dell'ordine dovrà essere indicato nell'indirizzo degli eventuali colli in consegna e sui relativi documenti di trasporto. I colli mancanti della suddetta indicazione non potranno essere ritirati e verranno respinti al mittente.

L'appaltatore dovrà preavvisare l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. di tutte le spedizioni di eventuali materiali necessari per l'espletamento del servizio, almeno 48 ore prima del loro pervenimento.

I termini di esecuzione specificati nell'ordine sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettati. Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a condizione che l'appaltatore ne abbia comunicato per scritto i motivi, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. In ogni caso, le deroghe ai termini stabiliti non saranno ammesse se non espressamente approvate per scritto da Bi.P.Ca. e non modificheranno in alcun modo i termini e le modalità di pagamento originariamente stabiliti.

In caso di inosservanza dei termini di esecuzione, Bi.P.Ca. potrà, a scelta:

- Addebitare all'appaltatore una penale pari al cinque per cento dell'importo complessivo del servizio per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;



- Risolvere il contratto, qualora il ritardo sia superiore a quindici giorni dall'apposita diffida ad adempiere inviata da Bi.P.Ca.

In alternativa a quanto sopra, in caso di urgenza, Bi.P.Ca., dopo l'assegnazione ed il decorso di un termine commisurato all'urgenza relativa alla prestazione dei servizi, potrà procedere alla loro esecuzione direttamente ovvero tramite terzi di propria fiducia. In tali ipotesi, l'appaltatore sarà tenuto a rimborsare a Bi.P.Ca. tutti i costi da quest'ultima sostenuti per la prestazione dei servizi, ferma restando l'applicazione della penale.

6. Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione dovrà avvenire a regola d'arte, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, nei capitolati tecnici, nelle offerte tecnica ed economica redatte dall'appaltatore ed in ogni caso secondo le istruzioni che verranno impartite da Bi.P.Ca.

L'esecuzione dei servizi oggetto dell'ordine non dovrà in alcun modo ostacolare lo svolgimento delle attività di Bi.P.Ca. e delle altre imprese insediate nel Parco.

L'appaltatore garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi e quanto altro sia richiesto per legge per la prestazione dei servizi oggetto dell'ordine.

L'appaltatore garantisce la propria reperibilità nonché del proprio personale nei modi e nei tempi stabiliti dall'ordine.

7. Termine di esecuzione

Le aree interessate dall'esecuzione dei servizi dovranno essere lasciate, al termine dei medesimi, completamente pulite e libere da materiali di scarto a cura e spese dell'appaltatore. In difetto Bi.P.Ca. provvederà a fare eseguire la pulizia addebitando all'appaltatore tutte le relative spese.

8. Varianti

Bi.P.Ca. si riserva fin da ora la facoltà di ridurre, aumentare o comunque modificare le prestazioni oggetto del presente contratto. In tal caso le parti concorderanno le riduzioni o gli aumenti al corrispettivo concordato.

L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi affidatigli. Bi.P.Ca. si riserva comunque di accettare, a suo insindacabile giudizio, i progetti e le variazioni proposte dall'appaltatore, o parte di essi, e di ordinarne l'esecuzione.

Le variazioni ed i progetti proposti dall'appaltatore non si intenderanno accettati se l'accettazione non sarà espressa in forma scritta. In mancanza di dette condizioni non verrà riconosciuto alcun corrispettivo all'appaltatore, fermo restando l'obbligo di rimozione a spese del medesimo dei risultati delle attività non autorizzate.

9. Durata del contratto. Recesso e sospensione dell'esecuzione

L'ordine ha efficacia fino alla data in esso indicata e non sarà automaticamente rinnovato.



B.P.Ca. si riserva la facoltà di prorogare l'efficacia dell'ordine, a condizioni tecniche ed economiche invariate, per ulteriori periodi di durata uguale a quello iniziale, comunicandolo con congruo preavviso.

Ciascuna parte potrà recedere dall'ordine dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata inviata non meno di 30 giorni prima della data di effetto del recesso. In tale caso sarà riconosciuto all'appaltatore unicamente il corrispettivo dovuto per i servizi prestati sino alla data di effetto del recesso.

Bi.P.Ca. potrà in ogni momento chiedere all'appaltatore la sospensione motivata dell'esecuzione dell'ordine, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo, né il pagamento del corrispettivo per il periodo di sospensione.

Qualora la sospensione riguardi solamente parte dei servizi, le parti concorderanno una riduzione proporzionale del corrispettivo, fermo restando che l'appaltatore non avrà diritto ad indennizzi.

Salvo particolari motivi di urgenza, la sospensione dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni.

In ogni caso l'appaltatore non potrà procedere alla sospensione senza la preventiva ed espressa autorizzazione di Bi.P.Ca.

Le sospensioni del servizio non daranno in nessun caso titolo per richiedere compensi od indennizzi in aggiunta al corrispettivo pattuito.

10. Subappalto

Le prestazioni oggetto dell'ordine potranno essere affidate a terzi in subappalto, anche parziale, solo previo espresso consenso di Bi.P.Ca. In tal caso l'appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti di Bi.P.Ca. per le prestazioni subappaltate, per la corretta esecuzione e l'esatta attinenza delle stesse alle prescrizioni impartite, così come per le prestazioni dallo stesso direttamente eseguite.

11. Documentazione

L'appaltatore dovrà consegnare, al termine dei lavori e senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica originale nonché l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al giudizio di Bi.P.Ca. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'appaltatore dovrà altresì consegnare tutte le certificazioni di conformità, schede di sicurezza, dichiarazioni di collaudo o altra documentazione analoga richiesta dalla vigente normativa.

12. Regolarità amministrativa e contabile

L'appaltatore garantisce di aver provveduto all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, al regolare adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, retributivi e fiscali nei loro confronti.

L'appaltatore dichiara sin da ora di manlevare Bi.P.Ca. da ogni contestazione o pretesa dei propri dipendenti e prestatori d'opera esterni inerente ai rispettivi rapporti di lavoro ed ai relativi obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali, nonché da eventuali contestazioni o pretese di analogo contenuto da parte degli enti competenti in materia.



L'appaltatore è responsabile, nei confronti di Bi.P.Ca., del rispetto di tutte le norme di legge da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e dichiara sin da ora di tenerla indenne da ogni pretesa di questi ultimi dipendente o comunque riconducibile al loro rapporto di lavoro con i subappaltatori.

L'appaltatore si impegna, in particolare, a subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto ai subappaltatori all'esibizione a Bi.P.Ca. di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento, da parte di questi ultimi, degli obblighi retributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali nei confronti del loro personale.

L'appaltatore si impegna a dare esecuzione a quanto previsto nel presente articolo consegnando a Bi.P.Ca. copia dei documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità, sia dell'appaltatore stesso sia degli eventuali subappaltatori, entro la data stabilita per l'inizio del servizio, nonché entro ciascuna delle scadenze eventualmente pattuite per i successivi pagamenti.

In mancanza di tale documentazione Bi.P.Ca. non procederà ai pagamenti.

13. Responsabilità e copertura assicurativa. Prevenzione infortuni

L'appaltatore è in ogni caso responsabile di tutti i danni causati a Bi.P.Ca. o a terzi dal medesimo e/o dai subappaltatori nell'esecuzione dei servizi a loro affidati.

L'appaltatore si impegna pertanto a manlevare Bi.P.Ca. da ogni contestazione e/o pretesa di terzi relativa a detti danni.

L'appaltatore, i subappaltatori e gli incaricati dei medesimi forniranno a Bi.P.Ca., prima dell'accesso ai luoghi di esecuzione dei servizi, copia integrale di tutte le loro polizze assicurative e relative quietanze a copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT e RCO) durante gli interventi presso Bi.P.Ca.

Dette polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicurative e per massimale adeguato ai rischi coperti.

Nell'esecuzione dei servizi dovranno, a cura e sotto la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, essere rigorosamente applicate tutte le norme in vigore di materia di prevenzione infortuni.

14. Obblighi in materia di sicurezza

In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 ed in particolare a quanto disposto dall' art. 26, l'appaltatore:

- Di impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale
- Dichiarare sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- Si impegna ad adeguare scrupolosamente il comportamento dei propri ausiliari al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle attività, riservando a Bi.P.Ca. la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza



- Si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- Si impegna a coordinarsi con la Bi.P.Ca. per individuare, mediante l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
- si impegna a indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
- si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

15. Sospensione dei pagamenti

In caso di ritardo, inadempimento totale o parziale, sia quantitativo che qualitativo, dell'appaltatore, Bi.P.Ca. avrà il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, anche per servizi anteriori i cui termini di pagamento fossero già scaduti, fino a quando l'appaltatore non abbia provveduto ad ottemperare alle richieste sostitutive od alternative indicate dalla prima.

L'appaltatore non potrà comunque rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni, risolvere il contratto o sollevare alcuna altra eccezione qualora il ritardo di Bi.P.Ca. nei pagamenti sia inferiore a trenta giorni dalla scadenza.

Le penali, ove pattuite, si intendono sempre fatto salvo il diritto di Bi.P.Ca. al risarcimento del danno ulteriore.

6

16. Casi di forza maggiore

Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita da comprovate circostanze di forza maggiore, le scadenze di esecuzione si intendono prorogate e le nuove scadenze verranno determinate in relazione all'impedimento.

La proroga verrà concessa a condizione che l'appaltatore abbia informato prontamente l'ufficio acquisti di Bi.P.Ca. dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.

La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza dell'esecuzione convenuta.

In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subappaltatori.

È esclusa qualsiasi responsabilità di Bi.P.Ca. in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed incontrollabili che impediscano l'esecuzione totale o parziale dell'ordine.


17. Divieto di cessione

È vietata qualsiasi forma di cessione, da parte dell'appaltatore, del presente ordine, degli eventuali ordini successivi e collegati al medesimo e dei relativi crediti.

Bi.P.Ca. si riserva fin da ora la facoltà di concludere con terzi tutti gli accordi ritenuti necessari od utili al fine di ottenere l'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico dell'appaltatore.

FIRMA

DATA



18. Competenza

Ogni questione concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

19. Consenso al trattamento dei dati

Le parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonché necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente contratto.

20. Codice etico

L'appaltatore è a conoscenza che Bi.P.Ca. è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ed aderisce ai principi, ai divieti ed alle prescrizioni contenute nel codice di condotta di pubblicato sul sito internet di quest'ultima www.bioindustryPark.eu.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, al rispetto dei principi, dei divieti ed delle prescrizioni contenute nelle procedure al medesimo applicabili in relazione alle attività svolte per conto di Bipca ed è a conoscenza delle sanzioni previste dal codice disciplinare.

In caso di violazione dei predetti obblighi da parte dell'appaltatore, dei suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti o dei soggetti dei quali si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni richieste, indipendentemente dall'apertura e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale o amministrativo a loro carico, Bi.P.Ca. ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza che perciò al fornitore siano dovuti indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese di sorta, mediante semplice comunicazione scritta e senza preavviso.

7


Letto, confermato e sottoscritto

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.a.
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Conicella

Data, timbro e firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 5 (rischi e spese di esecuzione dell'ordine, clausole penale e risolutiva); art. 8 (varianti); art. 9 (durata, proroga e diritto di recesso; sospensione dell'esecuzione del contratto); art. 10 (subappalto); art. 12 (clausole di manleva; promessa di fatto del terzo); art. 13 (responsabilità e copertura assicurativa, obbligo di manleva); art. 15



(sospensione dei pagamenti, divieto di sospensione delle forniture, risarcimento del maggior danno); art. 17 (incedibilità del contratto); art. 18 (foro competente); 20 (promessa di fatto del terzo).

Colleretto Giacosa,

Bi.P.Ca. S.p.a.
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Conicella

Data, timbro e firma